

TRIBUNALE

Sentenza del Tribunale 11 luglio 2013 — Belgische Vereniging van handelaars in- en uitvoerders geslepen diamant (BVG D)/Commissione europea

(Cause riunite T-104/07 e T-339/08) ⁽¹⁾

(«Concorrenza — Intese e abuso di posizione dominante — Mercato dei diamanti grezzi — Sistema di distribuzione SOC — Decisione di rigetto di una denuncia — Assenza di interesse comunitario — Fondamento giuridico — Diritti processuali di un ricorrente — Accesso ai documenti — Obblighi in materia di istruzione di una denuncia — Effetti preclusivi sul mercato — Errore manifesto di valutazione»)

(2013/C 252/41)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Belgische Vereniging van handelaars in- en uitvoerders geslepen diamant (BVG D) (Anversa (Belgio) (rappresentanti: inizialmente da L. Levi e C. Ronzi nonché, nella causa T-104/07, da G. Vandersanden, poi da Levi e M. Vandenbusche, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente F. Castillo de la Torre, R. Sauer e J. Bourke, poi Castillo de la Torre e Sauer, in qualità di agenti, assistiti, nella causa T-104/07, inizialmente da S. Drakakakis, avvocato, e T. Soames, avvocato, poi da Soames, e nella causa T-339/08 da Soames)

Intervenienti a sostegno della convenuta: De Beers (Lussemburgo, Lussemburgo); e De Beers UK Ltd già The Diamond Trading Co. Ltd. (Londra, Regno Unito) (rappresentanti: inizialmente W. Allan e S. Horwitz, avvocati, poi Allan, J. Ysewyn, avvocato, e N. Gràcia Malfeito, avvocato, e infine Gràcia Malfeito, B. van de Walle de Ghelcke, J. Marchandise, avocats, e P. Riedel, avvocato)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione del 26 gennaio 2007, (caso di diritto della concorrenza COMP/39.221/B-2 –BCGD/De Beers) e del 5 giugno 2008 (caso COMP/39.221/E-2 –De Beers/DTC Supplier of Choice) di rigetto della denuncia della ricorrente contro le intervenienti per violazione degli articoli 81 CE e 82 CE nel mercato dei diamanti grezzi, risultante dall'applicazione da parte di queste degli accordi di distribuzione conosciuti con il nome di «Supplier of Choice» (SOC)

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Belgische Vereniging van handelaars in- en uitvoerders geslepen diamant (BVG D) sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea.

- 3) De Beers e De Beers UK Ltd sopporteranno le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 129 del 9.6.2007.

Sentenza del Tribunale dell'11 luglio 2013 — Spira/Commissione

(Cause riunite T-108/7 e T-354/08) ⁽¹⁾

(«Concorrenza — Intese e abuso di posizione dominante — Mercato dei diamanti grezzi — Sistema di distribuzione SOC — Decisione di rigetto di una denuncia — Mancanza di interesse comunitario — Diritti procedurali di un denunciante — Accesso ai documenti — Obblighi in materia di istruzione di una denuncia — Effetti preclusivi sul mercato — Errore manifesto di valutazione»)

(2013/C 252/42)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Diamanthandel A. Spira BVBA (Anversa, Belgio) (rappresentanti: Y. van Gerven, F. Louis, A. Vallery e J. Bourgeois, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente F. Castillo de la Torre, R. Sauer e J. Bourke, successivamente F. Castillo de la Torre e R. Sauer, agenti, assistiti, nella causa T-108/07, inizialmente da S. Drakakakis, avvocato, e da T. Soames, solicitor, successivamente T. Soames e, nella causa T-354/08, da T. Soames)

Intervenienti a sostegno della convenuta: De Beers (Lussemburgo, Lussemburgo); e De Beers UK Ltd, già The Diamond Trading Co. Ltd (Londra, Regno Unito) (rappresentanti: inizialmente W. Allan, S. Horwitz, solicitors, e J. Ysewyn, avvocato, successivamente W. Allan, J. Ysewyn e N. Gràcia Malfeito, solicitor, e infine N. Gràcia Malfeito, B. van de Walle de Ghelcke, J. Marchandise, avvocati, e P. Riedel, solicitor)

Oggetto

Domande di annullamento delle decisioni della Commissione del 26 gennaio 2007 (procedimento COMP/38.826/B-2 — Spira/De Beers/DTC Supplier of Choice) e del 5 giugno 2008 (procedimento COMP/38.826/E-2 — De Beers/DTC Supplier of Choice), recanti rigetto della denuncia presentata dalla ricorrente nei confronti delle intervenienti per violazione degli articoli 81 e 82 CE nel mercato dei diamanti grezzi, derivanti dall'applicazione da parte di queste degli accordi di distribuzione noti con il nome di «Supplier of Choice» (SOC).

Dispositivo

- 1) I ricorsi sono respinti.
- 2) La Diamanthandel A. Spira BVBA supporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.
- 3) La De Beers e la De Beers UKS Ltd supporteranno le proprie spese.

(¹) GU C 129 del 9.6.2007.

Sentenza del Tribunale dell'11 luglio 2013 — Hangzhou Duralamp Electronics Co., Ltd/Consiglio dell'Unione europea

(Causa T-459/07) (¹)

[«*Dumping — Importazione di lampade fluorescenti compatte integrali (CFL-i) originarie della Cina, del Vietnam, del Pakistan, e delle Filippine — Scadenza delle misure antidumping — Riesame — Prodotti simili — Dati utilizzati per la determinazione del pregiudizio — Paesi analoghi — Interesse della Comunità — Articolo 4, paragrafo 1, e articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 384/96 (diventati articolo 4, paragrafo 1, e articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1225/2009) — Obbligo di motivazione — Diritti della difesa*»]

(2013/C 252/43)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Hangzhou Duralamp Electronics Co., Ltd (Hangzhou (Cina) (rappresentanti: M. Gambardella e V. Villante, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: inizialmente da J.-P. Hix, in qualità di agente, assistito da G. Berrisch e G. Wolf, avvocati, poi da Hix e B. Driessen, in qualità di agenti, assistiti da Berrisch)

Intervenienti a sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentanti: H. van Vliet e K. Talabér-Ritz, in qualità di agenti); e Osram GmbH (Monaco, Germania) (rappresentante: R. Bierwagen, avvocato)

Oggetto

Domanda di annullamento del regolamento (CE) n. 1205/2007 del Consiglio, del 15 ottobre 2007, che istituisce dazi antidumping sulle importazioni di lampade elettroniche fluorescenti compatte integrali (CFL-i) originarie della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96 e li estende alle importazioni dello stesso prodotto spedite dalla Repubblica socialista del Vietnam, dalla Repubblica islamica del Pakistan e dalla Repubblica delle Filippine (GU L 272, pag. 1)

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.

- 2) Hangzhou Duralamp Electronics Co., Ltd supporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal Consiglio dell'Unione europea e da Osram GmbH.
- 3) La Commissione europea supporterà le proprie spese.

(¹) GU C 51 del 23.2.2008.

Sentenza del Tribunale dell'11 luglio 2013 — Philips Lighting Poland e Philips Lighting/Consiglio

(Causa T-469/07) (¹)

[«*Dumping — Importazione di lampade elettroniche fluorescenti compatte integrali (CFL-i) originarie della Cina, del Vietnam, del Pakistan e delle Filippine — Scadenza delle misure antidumping — Riesame — Articolo 4, paragrafo 1, articolo 5, paragrafo 4, e articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 384/96 [diventati articolo 4, paragrafo 1, articolo 5, paragrafo 4, e articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1225/2009] — Nozione d'industria comunitaria — Determinazione del pregiudizio — Obbligo di motivazione*»]

(2013/C 252/44)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Philips Lighting Poland S.A. (Piła, Polonia); e Philips Lighting BV (Eindhoven, Paesi Bassi) (rappresentanti: L. Catrain González, avvocato, e E. Wright, barrister)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: inizialmente J.-P. Hix, agente, assistito da G. Berrisch e G. Wolf, avvocati, successivamente J.-P. Hix e B. Driessen, agenti, assistiti da G. Berrisch)

Intervenienti a sostegno delle ricorrenti: Hangzhou Duralamp Electronics Co., Ltd (Hangzhou, Cina) (rappresentanti: M. Gambardella e V. Villante, avvocati); e GE Hungary Ipari és Kereskedelmi Zrt. (GE Hungary Zrt) (Budapest, Ungheria) (rappresentante: P. De Baere, avvocato)

Intervenienti a sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentanti: H. van Vliet e K. Talabér-Ritz, agenti); e Osram GmbH (Monaco di Baviera, Germania) (rappresentante: R. Bierwagen, avvocato)

Oggetto

Domanda di annullamento del regolamento (CE) n. 1205/2007 del Consiglio, del 15 ottobre 2007, che istituisce dazi antidumping sulle importazioni di lampade elettroniche fluorescenti compatte integrali (CFL-i) originarie della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96 e li estende alle importazioni dello stesso prodotto spedite dalla Repubblica socialista del Vietnam, dalla Repubblica islamica del Pakistan e dalla Repubblica delle Filippine (GU L 272, pag. 1)